



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 29/09/2020

FATTO

Il ricorrente, cointestatario con pari facoltà di rimborso di un buono fruttifero postale ordinario di £ 1.000.000, emesso il 25.08.1986 e appartenente alla serie "Q/P", riferisce in sede di reclamo di avere riscosso il titolo in data 04.01.2016, per un importo complessivo di € 7.183,75, determinato in modo erroneo dall'intermediario. Osserva che il buono fruttifero nella parte anteriore riporterebbe l'apposizione della timbratura "serie Q/P", mentre sul retro recherebbe una tabella con i rendimenti originari e un timbro con i tassi della serie Q, privo di un'indicazione specifica riguardo al rendimento dal 21° al 30° anno. Con riferimento a tale periodo, evidenzia che, non essendo stati apposti timbri modificativi, resterebbe valido l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro del titolo. Chiede, pertanto, il rimborso della differenza pari a € 3.669,45. L'intermediario, costituitosi, chiarisce anzitutto che, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi nella G.U. e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Fa presente che il buono oggetto del ricorso apparterebbe a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che lo stesso sarebbe stato emesso su un titolo aggiornato con l'indicazione "Q/P", sul fronte, e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale, sul retro, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto. Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi



applicabili, stabilendo per i primi vent'anni, suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente, un interesse composto e, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno. Sottolinea che il decreto non avrebbe previsto che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimarrebbe invariato, per i buoni in esame, al tasso del 12%. Aggiunge che l'art. 5 stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi. Reputa, pertanto, di avere corrisposto alla sottoscrittrice "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate. Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito, sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente sarebbe stata a conoscenza dell'appartenenza del buono alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul titolo in oggetto al momento del rilascio. Chiarisce che il timbro si sovrappone a tutto quanto originariamente stampato sul retro dei buoni e lo sostituisce integralmente, essendo "irragionevole" ritenere che la stampigliatura si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione della scritta relativa ai tassi applicabili nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno. Sul punto, richiama la sentenza n. 5025 del 2019 della Corte d'Appello di Milano e la pronuncia n. 3963 del 2019 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie "Q" "*ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso*", che assolve pienamente la funzione di trasparenza. Precisa che, con la sentenza n. 3963 del 2019, le SS.UU, confermata la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni, avrebbero ribadito che la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie. Ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errino nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, generando così in parte ricorrente un falso affidamento. Sostiene, infatti, che tali decisioni non avrebbero considerato che, come detto, l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche gli importi complessivi dovuti. Aggiunge, inoltre, che non sarebbe corretto il riferimento alla sentenza n. 13979 del 2007 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione richiama diversa giurisprudenza di merito e di legittimità, oltre che alcune pronunce dell'Arbitro. Richiama, infine, la sentenza n. 26 del 2020 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato nei confronti dell'art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, dichiarandola inammissibile in mancanza di una violazione sia dell'art. 3 sia dell'art. 47 della Costituzione.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un buono fruttifero postale emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 ed appartenente alla serie "Q/P". In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.



In via generale, si deve osservare che il contenzioso relativo al rendimento dei buoni fruttiferi è anzitutto incentrato sulla opponibilità al titolare del buono della modifica dei tassi, diversi da quelli riportati sul titolo. La disciplina di riferimento è contenuta in fonti di rango primario e subprimario, le quali rispettivamente legittimano e contengono la modificazione dei tassi di interesse applicabili anche in corso di rapporto: segnatamente, l'art. 172 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), il quale prevedeva che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte con decreto del Ministro del Tesoro potessero essere estese ad una o più delle precedenti serie, e i successivi decreti del Ministro del Tesoro che, istituendo nuove serie, hanno esteso i tassi per esse previsti anche alle precedenti, pure se peggiorativi per il titolare del buono rispetto alle condizioni originariamente pattuite.

Invero, non si dubita della legittimità in astratto della modificazione in *peius* dei tassi, anche in corso di rapporto, introdotte a opera del sopraggiunto decreto del Ministro del Tesoro. Secondo la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità di dette modificazioni *“deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto”* (cfr. Cass., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979). Parimenti, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, non andrebbe censurata la condotta dell'intermediario che procede a sì fatta modificazione, trovando tale condotta piena giustificazione nella circostanza che *“la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato”* (Coll. Coord., decisione n. 5674 del 2013).

Con riferimento al buono sottoscritto dal ricorrente, non si è di fronte tuttavia a una ipotesi di modificazione dei tassi in corso di rapporto, bensì a una ipotesi di utilizzo da parte dell'intermediario di moduli appartenenti a una precedente serie, rinominati per mezzo di una nuova timbratura. Segnatamente, nel caso di specie l'intermediario ha utilizzato moduli cartacei della precedente serie “P” per l'emissione dei buoni della successiva serie “Q” ed ha apposto sia il timbro con la dicitura “Serie Q/P”, sia quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso per tale serie, operando perciò conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, secondo il quale *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Il Collegio osserva che il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno. Secondo l'orientamento dell'Arbitro, quando il timbro apposto dall'intermediario nulla preveda per gli ultimi 10 anni di vita del buono, le condizioni di rimborso di nuova introduzione non sono opponibili al cliente. Ciò, in quanto la circostanza che il timbro apposto sul buono e indicante i nuovi rendimenti introdotti dal d.m. del 1986 riguardi esclusivamente i suoi primi venti anni di vita è idonea a ingenerare nel medesimo cliente il legittimo affidamento in ordine alla applicabilità, per i 10 anni successivi, dei tassi più favorevoli riportati sul buono medesimo, con conseguente



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

disapplicazione dei tassi legali (da ultimo, Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 2020).

In linea con l'orientamento dell'Arbitro, pertanto, il Collegio reputa che l'intermediario abbia legittimamente applicato i tassi della serie Q per il periodo che va dal 1° al 20° anno di vita dei buoni e che, invece, avrebbe dovuto applicare i tassi originari per i successivi 10 anni. Il ricorrente, pertanto, ha diritto a vedersi riconoscere la differenza tra quanto già riscosso e quanto gli sarebbe spettato ove, per il terzo decennio successivo all'emissione, gli fossero stati applicati i tassi in origine previsti dai titoli. (Cfr., Coll. Bari, decisione n. 3232 del 2018, Collegio Torino, decisione n. 2571 del 2018; Coll. Roma, decisione n. 8791 del 2017).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS